



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 11 del 28/03/2017**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) SEZIONE TARI.**

L'anno **duemiladiciassette ventotto** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Presente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

**PRESENTI N. 13**

**ASSENTI N. 0**

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO - nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. due all'ordine del giorno

Deliberazione n. 11 del 28/03/2017

## **OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) SEZIONE TARI.**

L'assessore al bilancio Bortolotti Pietro illustra in modo ampio e dettagliato il punto in approvazione .

il Consigliere Azzi Carlo chiede cosa succede nel caso in cui non vi sia il pagamento da parte del contribuente ,in caso di mancato pagamento se queste somme vengono spalmate nel piano finanziario .

L'assessore Bortolotti dice che le poste relative al recupero dell'evasione restano le stesse; se il contribuente non paga viene sollecitato dal gestore,poi si procederà al recupero coattivo.

Il consigliere Azzi dice che ,in caso di mancato pagamento se questo viene spalmato su tutti non è d'accordo ; se non vi è la possibilità di pagare per motivi economici ,va bene,altrimenti non è giusto .

L'assessore al bilancio ribadisce che anche nel regolamento viene detto che il credito si riscuote coattivamente e spiega sinteticamente come avviene questo recupero .

Il consigliere Azzi ribadisce la sua posizione e chiede come si possa puntualizzare meglio perché se non si può pagare per motivi economici va bene ,ma altrimenti non è corretto che venga spalmato su tutti .

Il sindaco dice che con il nuovo gestore questo non accadrà ,si cercherà di intervenire in un altro modo se un contribuente non paga ; sottolinea poi come vi siano anche delle attività commerciali che sistematicamente non pagano .

L'assessore al bilancio dice che questa è una questione che va al di fuori del regolamento perché si parla di crediti inesigibili:solo per i casi in cui è provata l'impossibilità di pagare deve essere riportata tale spesa sul piano della tariffa rifiuti e spalmato su tutti i cittadini .

Il consigliere Barilli dice che sarebbe utile prevedere una quantificazione delle spese ,come principio: trova corretto non limitarle ,ma sarebbe a garanzia del cittadino una quantificazione di massima .

L'assessore dice che si può pensare a inserire nel regolamento l'obbligo per il gestore di fornire al Comune tutta la documentazione delle spese di accertamento e degli oneri aggiuntivi ,quindi modificare in futuro l'art. 30c.3 sia l'art.32 c.2

dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il regolamento per la disciplina dell'imposta unica Comunale IUC approvato con atto consiliare n.7 del 30/04/2014;

Visto nello specifico la parte terza del regolamento ad oggetto "*Regolamento per l'istituzione e l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della*

TARI”;

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al regolamento, in conseguenza delle modifiche apportate allo svolgimento del servizio, allo scopo di rendere più coerente l'applicazione del corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI con le esigenze di efficacia e di contenimento del tributo, come segue:

#### **All'art.1 - Oggetto del Regolamento**

il comma 2 viene soppresso e sostituito con *“Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente”*

#### **All'art.6 –Criteri per la determinazione delle superfici assoggettabili**

il comma 3 viene integrato alla fine con le seguente parole *“ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione”*

#### **All'art.11 - Articolazione delle tariffe**

la parola “inferiore” viene soppressa e sostituita con la parola “*limite*”;

#### **All'art.12 - Convenzioni e tariffe per particolari utenze non domestiche**

al comma 1 viene soppressa la parola “*qualitativi*”;

#### **All'art.16 – “Tariffe applicabili a specifiche tipologie di utenze non domestiche”**

viene aggiunto il seguente comma f) *“Le RSA, le strutture residenziali e diurne, socio sanitarie e sanitarie per il ricovero di anziani o persone svantaggiate verranno inserite nella categoria di competenza ovvero nella categoria di produzione più idonea in relazione alla produzione di rifiuto indifferenziato registrata nell'anno precedente. Considerato l'alto valore sociale svolto nel territorio da tali strutture e la specifica tipologia di rifiuto prodotto, qualora dette strutture mettano in atto tutte le azioni necessarie per massimizzare l'attività di differenziazione di tutto il rifiuto prodotto, nonché ogni possibile accorgimento al fine di limitare la produzione di rifiuto, verrà riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicarsi alla sola quota variabile 1 e 2, del 50%. La riduzione è concessa previo richiesta dell'interessato con attestazione delle attività di prevenzione e differenziazione dei rifiuti poste in atto”*

#### **All'art. 24 - Tariffa giornaliera**

al comma 4 vengono sopresse le parole *“aumentata del 100%”*

#### **All'art.27 – Richiesta del servizio e dichiarazione.**

i commi 1 e 3 vengono soppressi e sostituiti come segue:

*comma 1 - “Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico”.*

*Comma 3 - “La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di*

*misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore"*

Al comma 10 vengono soppresse le parole "agli allegati 5 e 6" e sostituite con le parole "moduli di domanda"

#### **All'art. 28 – Poteri Istruttori**

il comma 1 viene soppresso e sostituito come segue "Al Gestore spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

Al comma 2 vengono soppresse le parole "funzionario responsabile" e sostituite da "gestore"

#### **All'art.30 – Sanzioni, interessi, spese e somme di modesto ammontare"**

al comma 2 viene soppresso il numero "22" e sostituito dal numero "28"

il comma 3 viene soppresso e sostituito con: *Spetta al Gestore fissare la misura delle spese di accertamento e degli interessi di mora in caso di parziale o omesso pagamento.*

I comma 4-5 vengono soppressi.

#### **Art.31 – Numeri di rate, scadenze e modalità di versamento**

il comma 1 viene soppresso e sostituito con "Il Corrispettivo per i Rifiuti viene emesso una volta all'anno e può essere versato al Gestore in unica soluzione o in tre rate con scadenze definite annualmente"

Al comma 2 la parola "sessanta" viene sostituita dalla parola "trenta"

#### **ART.32 – Sollecito di pagamento e riscossione coattiva -**

- al comma 2 vengono soppresse le parole "determinate forfettariamente in 10 euro oltre Iva di Legge se dovuta";

- al comma 3 vengono soppresse le parole "il gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente";

#### **ART.36 – Norme Transitorie**

il comma 1 e 4 vengono soppressi;

#### **ART.37 – Entrata in vigore e abrogazioni**

al comma 1 viene soppresso il numero 2014 e sostituito con "2017"

#### **ALL'ALLEGATO N.2 QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO**

Viene soppressa la dicitura "Tipologia informatica dei dati da comunicare".

Ritenuto di approvare le modifiche sopra elencate;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti acquisito al prot.n.2032 in data 22/3/2017;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n.267

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

### **delibera**

- di modificare il Regolamento dell'imposta unica comunale IUC – Sezione Tari – apportando le modifiche elencate in premessa come di seguito riportato:

#### **All'art.1 - Oggetto del Regolamento**

il comma 2 viene soppresso e sostituito con *"Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente"*

#### **All'art.6 –Criteri per la determinazione delle superfici assoggettabili**

il comma 3 viene integrato alla fine con le seguenti parole *"ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione"*

#### **All'art.11 - Articolazione delle tariffe**

la parola "inferiore" viene soppressa e sostituita con la parola "limite";

#### **All'art.12 - Convenzioni e tariffe per particolari utenze non domestiche**

al comma 1 viene soppressa la parola "qualitativi";

#### **All'art.16 – "Tariffe applicabili a specifiche tipologie di utenze non domestiche"**

viene aggiunto il seguente comma f) *"Le RSA, le strutture residenziali e diurne, socio sanitarie e sanitarie per il ricovero di anziani o persone svantaggiate verranno inserite nella categoria di competenza ovvero nella categoria di produzione più idonea in relazione alla produzione di rifiuto indifferenziato registrata nell'anno precedente. Considerato l'alto valore sociale svolto nel territorio da tali strutture e la specifica tipologia di rifiuto prodotto, qualora dette strutture mettano in atto tutte le azioni necessarie per massimizzare l'attività di differenziazione di tutto il rifiuto prodotto, nonché ogni possibile accorgimento al fine di limitare la produzione di rifiuto, verrà riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicarsi alla sola quota variabile 1 e 2, del 50%. La riduzione è concessa previo richiesta dell'interessato con attestazione delle attività di prevenzione e differenziazione dei rifiuti poste in atto"*

#### **All'art. 24 - Tariffa giornaliera**

al comma 4 vengono sopresse le parole *"aumentata del 100%"*

### **All'art.27 – Richiesta del servizio e dichiarazione.**

i commi 1 e 3 vengono soppressi e sostituiti come segue:

*comma 1 - “Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico”.*

*Comma 3 - “La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore”*

Al comma 10 vengono soppressi le parole “agli allegati 5 e 6” e sostituite con le parole “moduli di domanda”

### **All'art. 28 – Poteri Istruttori**

il comma 1 viene soppresso e sostituito come segue “Al Gestore spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all’uopo delegati.

Al comma 2 vengono soppressi le parole “funzionario responsabile” e sostituite da “gestore”

### **All'art.30 – Sanzioni, interessi, spese e somme di modesto ammontare”**

al comma 2 viene soppresso il numero “22” e sostituito dal numero “28”

il comma 3 viene soppresso e sostituito con: *Spetta al Gestore fissare la misura delle spese di accertamento e degli interessi di mora in caso di parziale o omesso pagamento.*

I commi 4-5 vengono soppressi.

### **Art.31 – Numeri di rate, scadenze e modalità di versamento**

il comma 1 viene soppresso e sostituito con “Il Corrispettivo per i Rifiuti viene emesso una volta all’anno e può essere versato al Gestore in unica soluzione o in tre rate con scadenze definite annualmente”

Al comma 2 la parola “sessanta” viene sostituita dalla parola “trenta”

### **ART.32 – Sollecito di pagamento e riscossione coattiva -**

- al comma 2 vengono soppressi le parole “determinate forfettariamente in 10 euro oltre Iva di Legge se dovuta”;

- al comma 3 vengono soppressi le parole “il gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente”;

### **ART.36 – Norme Transitorie**

il comma 1 e 4 vengono soppressi;

**ART.37 – Entrata in vigore e abrogazioni**

al comma 1 viene soppresso il numero 2014 e sostituito con "2017"

**ALL'ALLEGATO N.2 QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO**

Viene soppressa la dicitura "Tipologia informatica dei dati da comunicare".

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs n.267/2000.



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA